



Ordinanza sui pensionati delle scuole cantonali

Emanata dal Governo il 4 luglio 2000 sulla base degli art. 11 e 19 della Legge sulle scuole medie e art. 14 e 21 della Legge per l'istruzione femminile

I. Amministrazione

1. ASSOGGETTAMENTO, DIREZIONE

- Vigilanza** **Art. 1**
I pensionati (convitto e pensionato) delle scuole cantonali sono posti sotto la vigilanza del Dipartimento.
- Direzione** **Art. 2**
Le direzioni dei pensionati sono responsabili dell'educazione dei convittori e devono gestire le strutture in modo razionale e moderno.

2. ORGANIZZAZIONE, PERSONALE

- Personale** **Art. 3**
La direzione del pensionato disciplina l'impiego di personale stabile e ausiliario.
- Regolamento interno** **Art. 4**
Le direzioni dei pensionati redigono un regolamento interno.
- Convitto** **Art. 5**
¹ La direzione del convitto dispone di personale di sorveglianza con contratti di lavoro a tempo ridotto per garantire l'assistenza ai convittori nelle ore serali e durante il fine settimana.
² La direzione del convitto e il personale di sorveglianza sono coadiuvati da convittori anziani idonei.

3. GESTIONE RAZIONALE, CONTABILITÀ

| | |
|-------|---|
| Rette | <p>Art. 6</p> <p>¹ Il Dipartimento fissa le rette del convitto, in funzione della copertura dell'80 per cento delle spese di gestione.</p> <p>² Le tariffe devono essere riviste non appena viene superato di più di 5 punti percentuali il grado di copertura effettivo delle spese preventivate.</p> <p>³ Per il pensionato si applicano di regola le tariffe del convitto.</p> |
|-------|---|

4. AMMISSIONE, USCITA

| | |
|-------------------------|---|
| Ammissione | <p>Art. 7</p> <p>¹ Le direzioni dei pensionati fissano il termine d'iscrizione, che deve essere pubblicato sul "Bündner Schulblatt", sul Foglio Ufficiale Cantonale e sui giornali quotidiani.</p> <p>² Sull'ammissione di allievi interni decidono le direzioni dei pensionati. L'ammissione vale di regola per un anno.</p> |
| Presupposti | <p>Art. 8</p> <p>¹ Se il numero delle iscrizioni supera quello dei posti disponibili l'ammissione degli allievi avviene secondo l'ordine seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le allieve della scuola per ausiliarie di famiglia 2. allieve e allievi provenienti da valli lontane 3. allieve e allievi sotto i 18 anni 4. altri allievi in ordine di data di iscrizione |
| Vitto e alloggio | <p>Art. 9</p> <p>¹ La direzione del pensionato assegna ai convittori camere a un letto o a due letti, tenendo possibilmente conto dei loro desideri.</p> <p>² Ai convittori vengono serviti i pasti dal lunedì mattina fino al venerdì a mezzogiorno.</p> |
| Uscita | <p>Art. 10</p> <p>¹ L'uscita dal pensionato è generalmente permessa solo alla fine dell'anno scolastico con un termine di disdetta di due mesi.</p> <p>² Se non vi sono sufficienti posti liberi, le direzioni dei pensionati possono dare la disdetta per la fine dell'anno scolastico agli allievi maggiorenni, previo preavviso entro la metà di maggio.</p> |
| Allievi esterni, ospiti | <p>Art. 11</p> <p>¹La direzione può autorizzare allievi esterni a consumare i pasti in convitto.</p> <p>²La mensa del pensionato è a disposizione degli allievi interni ed esterni. La direzione decide il vitto.</p> |

II. Direzione ed educazione dei convittori

| | |
|------------------------|--|
| Disciplina | Art. 12 Chi vuole alloggiare nel pensionato si impegna a rispettare il regolamento interno e le istruzioni della direzione. |
| Procedura disciplinare | Art. 13 ¹ Le infrazioni disciplinari di lieve entità sono punite dalla direzione del pensionato, le altre dal Dipartimento. ² Su proposta della direzione del pensionato il Dipartimento può espellere un convittore addebitandogli le spese di procedura. |
| Malattia | Art. 14 Se un convittore si sente male deve avvertire subito la direzione, la quale all'occorrenza chiamerà un medico. Nei casi gravi informerà tempestivamente la famiglia. Le spese mediche sono a carico del convittore. |
| Convitto | Art. 15 ¹ Uno dei compiti principali della direzione del convitto è l'educazione dei convittori, che si esplica attraverso la sorveglianza nello studio, suggerimenti per attività significative da praticare nel tempo libero e attraverso la loro responsabilizzazione. ² La direzione presta particolare attenzione affinché i convittori tengano un comportamento educato, li educa alla socialità e all'igiene personale. Li esorta a pianificare autonomamente i loro studi e a fare i compiti. |

III. Disposizioni finali

| | |
|------------------------|---|
| Compiti d'insegnamento | Art. 16 Il Dipartimento stabilisce i compiti d'insegnamento della direzione del convitto. |
| Decisioni | Art. 17 Le decisioni della direzione del pensionato si possono impugnare con gravame presso il Dipartimento entro 14 giorni dalla loro comunicazione. |
| Diritto complementare | Art. 18 Valgono per analogia i regolamenti delle scuole associate. |
| Abrogazione | Art. 19 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'Ordinanza concernente il Convitto della Scuola cantonale grigione del 23 febbraio 1976. |
| Entrata in vigore | Art. 20 La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2000. |